



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Bologna, 17 aprile 2023

Circolare n. 41

**OGGETTO: TRIANGOLARI INTRAUE – Sentenza Corte Giustizia UE 08.12.2022
E' SOSTANZIALE LA DICITURA "INVERSIONE CONTABILE"**

I Giudici comunitari hanno esaminato la disciplina IVA delle operazioni triangolari intraUE ed in particolare la fatturazione da parte del c.d. "promotore" dell'operazione. Secondo i Giudici comunitari, considerato che il promotore deve designare quale debitore dell'imposta il destinatario dei beni, nella fattura emessa nei confronti di quest'ultimo deve essere riportata la dicitura "inversione contabile" (nel caso di specie non è stata ritenuta sufficiente la dicitura "Operazione triangolare intracomunitaria esente"). **Tale dicitura ha valore "sostanziale" e non "formale"**.

In Italia, le triangolazioni intraUE "semplificate" sono disciplinate dagli artt. 38, comma 7, 40, comma 2, secondo periodo, 44, comma 2, lett. a) e 46, comma 2, ultimo periodo, DL n. 331/93 con l'obiettivo di non assoggettare ad IVA l'acquisto intraUE nello Stato del promotore della triangolazione elidendo, così, l'obbligo per quest'ultimo di identificarsi nello Stato di arrivo, **a condizione che il promotore designi, in sua vece, il proprio cliente destinatario finale all'assolvimento dell'imposta.**

Anche se nessuna norma nazionale impone espressamente la predetta specifica dicitura, facendo riferimento soltanto alla "*designazione del destinatario come debitore di imposta*", come sancito dalla sentenza in oggetto, le condizioni previste dagli artt. 42, 141, lett. e), e 226, punto 11 bis, Direttiva n. 2006/112/CE **non possono variare da uno Stato UE all'altro**. I Giudici e gli operatori nazionali hanno quindi l'**obbligo di interpretare la normativa conformemente al diritto dell'UE** pena la non applicabilità della disposizione di favore prevista per le triangolazioni "semplificate".

CASO PRATICO:

UE1 vende a IT che a sua volta vende a UE2 – la merce viaggia da UE1 a UE2

Dati dell'operazione:

- FR fornitore di IT
- IT cliente di FR e fornitore di DE (promotore della triangolazione)
- DE cliente di IT


Schema grafico dell'operazione

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





FR fattura la merce a IT e quest'ultimo fattura la cessione del bene a DE. La merce viaggia da FR direttamente a DE per conto di IT.

Adempimenti per IT - lato acquisti:

- verifica la correttezza del VAT number del fornitore FR;
- riceve una fattura da FR senza IVA;
- effettua un **acquisto intracomunitario di beni da FR**, integra la fattura come **operazione non imponibile art. 40, comma 2, DL 331/1993** ed effettua la doppia registrazione negli acquisti e nelle vendite, a norma degli artt. 46 e 47, DL 331/1993;
- in alternativa, può effettuare l'integrazione elettronica della fattura ricevuta dal soggetto passivo comunitario, predisponendo un altro documento, da inviare tramite SdI, specificando il Tipo documento **TD18, Natura N3.2**, esponendo nel campo cedente i dati del cedente estero e nel campo cessionario i propri dati. Questo verrà recapitato solo al soggetto emittente ed assolve **all'esterometro**;
- **a decorrere dalle operazioni relative al 2018 non compila l'Intra-2 bis per l'acquisto** intracomunitario di beni (Provvedimento Prot. 194409 del 25 settembre 2017 Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane).
- in **dichiarazione annuale Iva** indica l'acquisto non imponibile nel **rigo VF186, campo 1**, "Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali".

Adempimenti per IT - lato vendite:

- emette fattura verso DE per **operazione non imponibile art 41, DL 331/1993 designando espressamente sul documento il cliente DE** quale responsabile, in sua sostituzione, del **pagamento dell'imposta** all'atto dell'arrivo dei beni in territorio tedesco, come previsto dall'art. 46, secondo comma, ultimo periodo, DL 331/1993;
- **emette fattura elettronica** indicando il codice **N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie** nel campo Natura operazione e codice destinatario **XXXXXXX**;
- compila il modello **Intra-1 bis delle cessioni intracomunitarie di beni ai soli fini fiscali** (colonne da 1 a 6, indicando nella colonna 5, natura della transazione il **codice A "operazione triangolare"**);
- in **dichiarazione annuale Iva** indica la cessione nel **rigo VE30 campo 1 e 3** "Operazioni che concorrono alla formazione del plafond - Cessioni intracomunitarie".

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it





Designazione del cliente UE2 quale debitore di imposta

Di seguito la frase da inserire obbligatoriamente nella fattura **non imponibile** art 41 DL 331/1993 che IT emette nei confronti del cliente finale DE:

“la Vostra società è designata, in nostra sostituzione, per il pagamento dell’iva, articolo 141 Direttiva 2006/112/CE”

In inglese:

“Your company is designated, in our replacement, in accordance with Article 197 (and 141) of DIRECTIVE 2006/112/EC as liable for payment of the VAT due on the supply carried out”.

In merito alla dicitura da riportare in fattura per designare il cliente finale quale debitore di imposta si riporta un estratto della **sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 8 dell’8 dicembre 2022 n. 247/21 citata in apertura**. Nel caso specifico una società austriaca ha acquistato da una società di un altro paese comunitario merce consegnata direttamente al cliente finale della Repubblica ceca e nella fattura di vendita a quest’ultimo era riportata la dicitura **“Operazione triangolare intracomunitaria esente”**.

Nell’ambito di un’operazione triangolare, l’“acquirente finale” non è validamente designato come debitore dell’Iva nel caso in cui la fattura emessa dall’acquirente intermedio non contenga la dicitura **«inversione contabile»** di cui all’articolo 226, punto 11 bis, della direttiva 2006/112/CE. Secondo i giudici europei, infatti, l’assolvimento di tale formalità consente di garantire che il destinatario finale di una cessione sia a conoscenza dei propri obblighi fiscali. Di conseguenza l’“acquirente intermedio” di un’operazione triangolare non può neppure sostituire una diversa indicazione alla dicitura «inversione contabile», poiché la citata direttiva Iva impone esattamente tale espressione. Nel caso in esame, in seguito ad una verifica fiscale, era stata contestata l’applicabilità del regime sulle operazioni triangolari, in quanto le fatture controverse non contenevano alcuna indicazione sul trasferimento del debito d’imposta, realizzando in tal modo un’operazione viziata e **non regolarizzabile a posteriori**.

Ne consegue che in assenza di tale specifica indicazione, l’acquirente finale non è stato validamente designato come debitore dell’imposta e, quindi, l’IVA sull’acquisto è dovuta nello Stato dell’operatore intermedio (quest’ultimo resterà **“inciso”** dell’IVA sull’acquisto intraUE dei beni, non potendo operare la detrazione).

Attenzione : L’omissione di tale esplicita dicitura assume valore **“sostanziale”** e non **“formale”** e **non può essere successivamente rettificata** mediante l’aggiunta dell’indicazione che precisi che la fattura riguarda un’operazione triangolare intraUE esente e che il debito d’imposta è trasferito al destinatario.

Pertanto una formulazione appropriata da inserire nella fattura (fermo restando l’utilizzo della natura N3.2 ai fini FE/esterometro) potrebbe essere quindi la seguente:

*“Cessione triangolare comunitaria (art. 141, 197 e 42 Direttiva 2006/112/CE); soggetto designato al pagamento dell’Iva nel paese di arrivo (riprendere il nominativo del proprio cessionario soggetto passivo ivi identificato) **in inversione contabile**”.*

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiomonari.it - segreteria@studiocrabilli.it

